

Tribunale di Novara – Sentenza n. 747/2014 del 13 maggio 2014 – Giudice dott.ssa A. Albertone

Non si configura il reato ex art. 187, comma 8, C.d.S. qualora l'istruttoria dibattimentale non consenta di fornire la prova certa circa la sussistenza degli elementi sintomatici che giustificerebbero la richiesta di sottoposizione al drug-test e la conseguente contestazione di rifiuto.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA

N. 2039/2013
R.GEN

N. 747/2014
REG.SENT
Del 13 maggio
2014

N. 5910/2010
R.G.N.R.

N. _____ CAMP.
PENALE

REDATA
SCHEDA IL

N. _____ REG.
ESEC

In composizione monocratica nella persona del

G.O.T. Dr.ssa Alessia Albertone

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Donatella Ricci – VPO con delega

e con l'assistenza del Cancelliere dr. Fabio Zanetti Chini

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2014

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- **XXX**, nato a XXX il XXX, dom. eletto c/o XXX

Libero contumace

difeso di fiducia dall'Avv. XXX del Foro di Verbania

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 187, co. 8, CdS perché, in qualità di conducente dell'autovettura PEUGEOT 307 tg. XXX, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti – mediante accompagnamento presso struttura sanitaria per il prelievo di liquidi biologici – per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In Castelletto Ticino, il 16.11.2010

Conclusioni del P.M.:

condanna a mesi 6 di arresto ed euro 2.200,00 di ammenda;

Conclusioni della difesa:

In principalità: assoluzione ex art. 530, co. II, c.p.p.;

In subordine: minimo pena, con conversione della stessa in LPU

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, XXX è stato tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

Verificata la regolarità del contraddittorio, e dichiarata la contumacia dell'imputato, nel corso del giudizio sono stati sentiti XXX e CALANDRA XXX; sono stati altresì acquisiti verbale di contestazione, verbale di affidamento ed allegati.

Al termine della discussione, le parti hanno concluso come da verbale.

Il teste XXX, in servizio presso i CC di XXX, ha riferito di aver sottoposto a controllo il prevenuto il giorno 16.11.2010 in Castelletto Ticino.

In quella circostanza, il XXX si trovava alla guida del veicolo PEUGEOT 307 tg. XXX, di proprietà del padre, XXX.

L'imputato presentava una sintomatologia riconducibile all'assunzione di stupefacenti (stato sognante e confusionale, pupille dilatate, movimenti frenetici).

Sottoposto a perquisizione, il prevenuto veniva trovato in possesso di circa un grammo di cocaina; invitato a recarsi all'ospedale per sottoporsi ad accertamenti in ordine all'assunzione di stupefacenti, XXX rifiutava, ammettendo di aver fatto

uso di droga (*cfr. verbale di contestazione, sottoscritto dall'imputato e poi integrato con la sua dichiarazione*).

Accompagnato in Caserma, il prevenuto era stato sentito come testimone in un altro procedimento penale.

Il teste XXX, in servizio presso i CC di XXX, ha ribadito (seppure con alcune contraddizioni) quanto già dichiarato dal collega.

Al termine del giudizio, non si ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Secondo gli Agenti, infatti, il XXX, che si trovava alla guida di un veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica, nonostante il loro invito ha rifiutato di sottoporsi a drugtest, così integrando il reato di cui all'art. 187, co. 8, CdS.

L'imputato avrebbe giustificato il suo rifiuto ammettendo di aver assunto cocaina. Tale giustificazione, tuttavia, non varrebbe a scriminarne il comportamento, in quanto non escluderebbe che egli si sia volontariamente sottratto agli accertamenti di cui all'art. 187, co. 8, CdS.

La prova del reato di cui all'art. 187, co. 1, CdS, infatti, si raggiunge soltanto quando, accanto ad un evidente stato di alterazione psicofisica, si sia in possesso di accertamenti tossicologici che accertino l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti.

Per tale ragione il legislatore ha scelto di punire autonomamente il reato di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, perché dal predetto rifiuto consegue l'impossibilità di perseguire la condotta di cui all'art. 187, co. 1, CdS.

In questa sede, tuttavia, sorge più di un ragionevole dubbio circa la sussistenza degli elementi sintomatici tipici dello stato di alterazione dovuto all'assunzione di stupefacenti.

Non appare credibile, infatti, che un soggetto che viene fermato perché evidenzia la sintomatologia tipica dell'uso di droga venga poi condotto in Caserma, per essere sentito a S.I.T. come testimone in un altro procedimento.

Sul punto, è lo stesso teste XXX a calcare la mano laddove, su domanda della difesa (*“no, lei mi dica la firma, faccio notare al giudice la firma di XXX è ad un certo punto della pagina, non è alla fine delle dichiarazioni. Mi spiega qual è stata la genesi, per quale motivo avrebbe firmato lì?”*), risponde: *“parliamo di una persona in stato di alterazione psicofisica avvocato, lei ha mai avuto davanti una*

persona che ha assunto cocaina? Conosce i sintomi della persona che ha assunto cocaina? Sa come reagisce una persona che ha assunto cocaina?” (cfr. pag. 13 del verbale di stenotipia).

Ma allora, se l'imputato si trovava in una condizione confusionale tale da apporre a caso la firma su un verbale di contestazione (a parte che ciò non spiegherebbe comunque perché siano state fatte aggiunte successive alla sottoscrizione...) non si comprende come quella stessa persona sia stata poi ritenuta capace di testimoniare: se l'imputato non era in grado di versare dichiarazioni e sottoscrivere il verbale di contestazione, non si comprende come sia stato poi in grado di versare dichiarazioni e sottoscrivere un verbale di sommarie informazioni testimoniali.

Delle due l'una: o il XXX era lucido e poteva essere sentito come teste, oppure egli era in stato di alterazione psicofisica, e allora non avrebbe dovuto essere sentito a S.I.T.

In ogni caso, il dibattimento ha fornito una prova solo contraddittoria della sussistenza degli elementi sintomatici che giustificerebbero la richiesta di sottoposizione a drug-test, e la conseguente contestazione di rifiuto, ex art. 187, co. 8, CdS.

Per tutto quanto sopra, XXX andrà mandato assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Il carico del ruolo d'udienza non ha permesso la stesura contestuale della motivazione, giustificando l'adozione del termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co. II, c.p.p.,

ASSOLVE

XXX dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544, co. III, c.p.p.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 13 maggio 2014

Il G.O.T.

dr.ssa Alessia ALBERTONE